

CITTA' DI  
VENEZIA



# VADEMECUM DIVIETI E LIMITI PER L'AVVIO DI ATTIVITA' ECONOMICHE IN VENEZIA CENTRO STORICO ED ISOLE

DISCIPLINA DELLE AREE SOTTOPOSTE A PARTICOLARE TUTELA

Direzione Servizi al Cittadino e Imprese

## INTRODUZIONE

La disciplina delle attività economiche va subendo sin dagli anni '90 continui interventi legislativi volti alla semplificazione degli adempimenti per l'avvio d'impresa, nel rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione a garanzia della libera concorrenza e della piena libertà di iniziativa economica.

Questo processo di liberalizzazioni si pone spesso in contrasto con la tutela dei caratteri ambientali e del tessuto storico della Città Antica, in considerazione soprattutto della costante e disordinata crescita dei flussi turistici che tende infatti a far perdere **alla Città antica** la sua autentica identità e alle attività produttive e di distribuzione commerciale la loro secolare capacità di integrarsi con il contesto urbano e della collettività.


E' apparsa pertanto urgente una generale lotta al degrado contro quegli elementi e quei comportamenti che portano alla lesione di interessi generali, quali la salute pubblica, la civile convivenza, il decoro urbano, il paesaggio urbano storico, la tutela dell'immagine e dell'identità storico-architettonica della città.

In quest'ottica di tutela della città antica sono stati adottati, nel corso degli anni, alcuni provvedimenti volti a limitare l'avvio di attività volte ad una clientela pressoché turistica che tendono a far perdere al Centro storico la sua autentica identità e alle attività produttive e di distribuzione commerciale la loro secolare capacità di integrarsi con il relativo contesto con un abbassamento dello standard di qualità del prodotto e con una alterazione e compromissione del decoro urbano.

Questo vademecum che raccoglie, in un unico documento, i divieti ed i limiti previsti per l'avvio e l'esercizio delle attività economiche nella città antica, vuole essere uno strumento utile all'imprenditore che intende avviare un'attività economica e all'imprenditore che già svolge la propria attività per consentirgli di svolgerla nel rispetto del decoro e dell'immagine della città di Venezia, patrimonio dell'Unesco.

**Disciplina prevista negli ambiti di tutela di cui al “Nuovo regolamento per le attività di somministrazione alimenti e bevande.” (Venezia centro storico con esclusione del Tronchetto e dell’isola della Giudecca).**

**Deliberazione di CC. 34/2018**



- **divieto di avvio di nuove aperture di attività di somministrazione non assistita (consumo sul posto all’interno degli esercizi di vicinato e nei panifici);**
- **divieto di nuove aperture di attività di vendita e/o di produzione di prodotti alimentari, ad esclusione delle attività artigianali di gelateria, le cui modalità di preparazione e vendita siano finalizzate al consumo su pubblica via (take away);**
- **non è consentito l’avvio di nuove attività di somministrazione alimenti e bevande né il trasferimento di sede di attività ubicate in altre microzone.**
- **è altresì consentito il trasferimento di sede all’interno della stessa microzona fermo restando il rispetto dei requisiti strutturali e del punteggio previsto per le nuove attività.**
- **non è consentita la trasformazione di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in esercizi di somministrazione caratterizzati da servizio di pasti con prodotti**

**precotti industriali (non di propria produzione) e riscaldati in microonde, cucina fast-food;**

- **é vietata l'installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in locali anche solo prevalentemente destinati a tale attività o anche all'uopo attrezzati.**

**Disciplina prevista negli ambiti di tutela di cui al "Regolamento per l'insediamento di attività commerciali, artigianali e di pubblico esercizio a salvaguardia di particolari ambiti del centro storico di Venezia". Unità edilizie che si affacciano su: Rialto – San Polo, Rio Terà San Leonardo – Cannaregio, Via Garibaldi – Castello, Campo Santa Margarita – Dorsoduro.**



- **divieto di nuove aperture, trasferimenti e ampliamenti superficie di vendita attività commerciali e/o artigianali che prevedano la vendita dei seguenti articoli:**
  - chincaglieria e bigiotteria;
  - souvenir;
  - specialità veneziane;
  - ricordi di Venezia;
  - prodotti dell'artigianato veneziano (vetro, merletti, ricami, etc.);
  - articoli artigianali locali;
  - riproduzioni ed oggettistica artistiche;
  - oggettistica da regalo;
  - oggettistica etnica;
  - guide, piante e materiale illustrativo di Venezia;
  - cartoline;
  - articoli e costumi per il Carnevale;

- maschere;
- accessori dell'abbigliamento e maglieria;
- occhiali da sole disgiunti da altri articoli di ottica oftalmica;
- materiale fotografico disgiunto da altri articoli cine fotografici;
- abbigliamento sportivo, inteso come articolo ricordo, disgiunto da materiali ed attrezzature per lo sport;
- **non è consentita l'estensione della vendita dei prodotti di cui al suddetto elenco alle attività commerciali e artigianali già in essere;**
- **nuove aperture e trasferimenti di attività artigianali di pizza al taglio;**
- **nuove aperture e trasferimenti di pizzerie, birrerie, paninoteche ed altre tipologie di somministrazione non tradizionale collegate alle grandi catene di distribuzione/somministrazione, nonché di attività artigianali di pizza al taglio.**
- **Non sono consentite trasformazioni nelle tipologie di cui al comma precedente**

**Non si applicano i suddetti divieti alle attività artigianali di servizio, e alle attività artigianali che pongano in vendita manufatti in pelle, tessuto, maglierie e conterie tradizionali veneziane, legno e bronzi, esclusivamente se la realizzazione del prodotto viene effettuata in loco, a partire rispettivamente da pelli conciate, stoffe in pezza, filati, canne di vetro.**



**Nuove attività che pongano in vendita i prodotti di cui al suddetto elenco potranno essere consentite solo previa richiesta di parere, corredata di foto che comprovino la qualità dei prodotti posti in vendita, da inviare tramite pec a: [commercio@pec.comune.venezia.it](mailto:commercio@pec.comune.venezia.it)**

**Disciplina prevista negli ambiti di tutela di cui al "Regolamento per l'insediamento di attività commerciali, artigianali e di pubblico esercizio a salvaguardia di particolari ambiti del centro storico di Venezia" per il Ponte di Rialto.**

**Oltre ai divieti precedenti sul Ponte di Rialto sono consentite solo:**

**nuove aperture, trasferimenti ed ampliamenti di attività commerciali e/o artigianali riguardanti esclusivamente oggetti preziosi, d'arte, articoli d'antiquariato, di numismatica e di filatelia**

**Disciplina prevista negli ambiti di tutela di cui alla deliberazione 54/2019 con validità temporanea fino al 02/02/2023 – per gli esercizi che si affacciano su Piazza San Marco, Piazzetta San Marco e Piazzetta dei Leoncini; su Ponte di Rialto e Area Realtina (Ruga dei Oresi, Sotoportego dei Oresi, Sotoportego Rialto, Campo San Giacomo di Rialto, Naranzeria, Erbaria).**





- **è vietato, per un periodo di tre anni, l'insediamento, anche per trasferimento, di attività di commercio al dettaglio del settore alimentare e di attività artigianali/industriali di produzione, preparazione e/o vendita di prodotti alimentari, compresa la panificazione, o il loro ampliamento di superficie di vendita o di categoria merceologica;**
- **è consentita per un periodo di tre anni, solo l'apertura, anche per trasferimento, delle seguenti attività:**
  - a) commercio al dettaglio e/o produzione del settore di moda di alta gamma;
  - b) librerie;
  - c) gallerie d'arte e antiquariato;
  - d) arredamento e design;
  - e) commercio e/o produzione di oggetti preziosi;
  - f) commercio di orologi di alta gamma;
  - g) commercio e restauro di oggetti d'arte, cose antiche o articoli d'antiquariato, articoli di numismatica e filatelia;
  - h) artigianato artistico, tipico, tradizionale e storico come definito dagli artt. 22 e 23 della Legge regionale 08 ottobre 2018, n. 34 (Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell'artigianato veneto);
- **è vietato, per un periodo di tre anni, per le attività esistenti e diverse da quelle ammesse, di effettuare trasferimenti nell'ambito delle aree sopracitate ovvero insediarsi per trasferimento da altre zone;**
- **i trasferimenti di attività esistenti e diverse da quelle ammesse potranno essere effettuati, solo nell'ambito delle aree di provenienza, a condizione che non comportino significativi aumenti di superficie né di categoria merceologica.**